



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 23 maggio 2024  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2024/0116(NLE)**

---

---

**10304/24  
ADD 2**

**AVIATION 86  
ICAO 16  
RELEX 703**

## **PROPOSTA**

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2024) 211 final
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto UE-ICAO in riferimento alla decisione relativa all'adozione di un "allegato IV sullo sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica e il supporto all'attuazione" del memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata - ALLEGATO IV del MOC

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2024) 211 final.

---

All.: COM(2024) 211 final



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 23.5.2024  
COM(2024) 211 final

ANNEX – PART 2/2

## **ALLEGATO**

**della**

**proposta di decisione del Consiglio**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto UE-ICAO in riferimento alla decisione relativa all'adozione di un "allegato IV sullo sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica e il supporto all'attuazione" del memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata**

**ALLEGATO IV del MOC**  
**SVILUPPO DELLE CAPACITÀ, ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO**  
**ALL'ATTUAZIONE**

**1. OBIETTIVI**

- 1.1 Le parti convengono di cooperare per lo sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica e il supporto all'attuazione nel settore dell'aviazione, nell'ambito delle rispettive politiche e decisioni, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi strategici dell'ICAO a livello mondiale nei settori che rientrano nel quadro del memorandum di cooperazione (MOC) tra l'Unione europea (UE) e l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata, entrato in vigore il 29 marzo 2012, in particolare l'articolo 5 e l'articolo 7.3, lettera c).
- 1.2 Riconoscendo l'importanza dello sviluppo delle capacità, dell'assistenza tecnica e del supporto all'attuazione per il conseguimento degli obiettivi strategici dell'ICAO a livello mondiale e per fare in modo che le norme e le pratiche raccomandate (SARP) dell'ICAO siano rispettate a livello mondiale, le parti convengono di scambiarsi informazioni sulle rispettive attività di sviluppo delle capacità, assistenza tecnica e supporto all'attuazione, al fine di individuare possibili sinergie e attività di cooperazione.

**2. AMBITO DI APPLICAZIONE**

- 2.1 Nel perseguire gli obiettivi di cui ai punti 1.1 e 1.2 e a integrazione della cooperazione di cui agli allegati I, II e III del MOC, le parti convengono di cooperare:
- nell'istituzione di un dialogo regolare sulle attività di sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica e il supporto all'attuazione, comprese le attività di formazione, nei settori contemplati dal MOC UE-ICAO, al fine di realizzare sinergie e, se del caso, coordinare tali attività;
  - nel sostenere e agevolare lo svolgimento delle attività delle parti in tema di sviluppo delle capacità, assistenza tecnica e supporto all'attuazione, tra l'altro:
    - svolgendo, ove opportuno, attività congiunte nell'ambito dello sviluppo delle capacità, dell'assistenza tecnica e del supporto all'attuazione;
    - mettendo a disposizione esperti in materia e qualsiasi altro supporto in natura, a seconda dei casi;
    - sviluppando e offrendo prodotti e corsi di formazione relativi allo sviluppo delle capacità, all'assistenza tecnica e al supporto all'attuazione;
    - partecipando a progetti tecnici, ove lo si ritenga opportuno.
  - nel promuovere la cooperazione regionale;
  - nel promuovere le attività delle parti nei modi opportuni, anche fornendo informazioni agli organismi competenti delle parti in merito alle attività svolte.

**3. ATTUAZIONE**

- 3.1 come previsto all'articolo 3.3 e all'articolo 4.1, lettera a), del MOC, le parti istituiscono gli accordi di lavoro necessari per l'efficace applicazione delle attività di cooperazione di

cui ai punti 2.1 e 5 del presente allegato. Tali accordi sono adottati dal comitato misto istituito a norma dell'articolo 7.3, lettera c), del MOC.

#### **4. DIALOGO**

- 4.1 Le parti si riuniscono almeno una volta all'anno, al livello del direttore dell'Ufficio dell'ICAO per lo sviluppo delle capacità e il supporto all'attuazione, assistito eventualmente da altri direttori dell'ICAO, e del rappresentante dell'Unione europea presso l'ICAO, assistito eventualmente dal rappresentante dell'AESA e dai servizi competenti della Commissione europea, anche per riferire in merito a tali scambi alle riunioni del comitato misto UE-ICAO. Ove opportuno, altre entità possono essere invitate a partecipare al dialogo.
- 4.2 Nell'ambito del dialogo di cui al punto 4.1, le parti si scambiano informazioni sulle rispettive attività di sviluppo delle capacità, assistenza tecnica e supporto all'attuazione nei settori contemplati dal MOC UE-ICAO, individuano possibili sinergie e, se del caso, si adoperano per coordinare le rispettive attività come specificato all'articolo 5.
- 4.3 Il dialogo di cui al punto 4.2 è integrato, almeno una volta al trimestre, da uno scambio a livello tecnico tra i punti di contatto designati da ciascuna parte.

#### **5. SOSTEGNO E AGEVOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

- 5.1 Le parti convengono, anche a seguito del dialogo di cui al punto 4, di sostenere e agevolare le attività da loro svolte per lo sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica e il supporto all'attuazione.
- 5.2 Se del caso, possono essere intraprese attività congiunte per lo sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica e il supporto all'attuazione.
- 5.3 Tale sostegno può assumere la forma di messa a disposizione di esperti in materia con comprovate competenze tecniche nei relativi settori.
- 5.4 Tale sostegno può anche assumere la forma di sviluppo e fornitura di prodotti e corsi di formazione relativi allo sviluppo delle capacità, all'assistenza tecnica e al supporto all'attuazione e di partecipazione a progetti tecnici, ove lo si ritenga opportuno.
- 5.5 Tale sostegno comprende, se del caso, la cooperazione in loco tra gli uffici regionali competenti dell'ICAO e le squadre inviate nell'ambito delle attività di sostegno allo sviluppo delle capacità, di assistenza tecnica o di supporto all'attuazione finanziate dall'UE.
- 5.6 L'uso dei rispettivi loghi deve essere preso in considerazione se pertinente per l'attività, nel rispetto delle norme e delle procedure di ciascuna parte.

#### **6. COOPERAZIONE REGIONALE**

- 6.1 Nelle loro attività volte ad accelerare l'attuazione delle SARP dell'ICAO, le parti privilegiano gli approcci regionali che offrono l'opportunità di migliorare l'efficienza in termini di costi, la sorveglianza e/o i processi di normazione.

#### **7. PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ**

- 7.1 Le parti promuovono le rispettive attività nel modo appropriato. Queste attività possono includere, in particolare, la fornitura di informazioni sulle attività svolte in

applicazione del presente allegato ai rispettivi organi competenti, quali il Consiglio dell'ICAO, i servizi competenti della Commissione europea o gli organi competenti dell'AESA.

## **8. RIESAME**

- 8.1. Le parti riesaminano periodicamente l'applicazione del presente allegato e, qualora necessario, prendono in considerazione eventuali sviluppi politici o regolamentari.
- 8.2. Ogni eventuale revisione del presente allegato deve essere approvata dal comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 7 del MOC.

## **9. ENTRATA IN VIGORE, MODIFICHE E DENUNCIA**

- 9.1 Il presente allegato entra in vigore alla data di adozione da parte del comitato misto e resta in vigore fino alla denuncia di una delle parti.
- 9.2 Gli accordi di lavoro convenuti ai sensi del presente allegato entrano in vigore alla data della loro adozione dal comitato misto.
- 9.3 Gli emendamenti agli accordi di lavoro adottati in conformità al presente allegato o la loro denuncia devono essere concordati con il comitato misto.
- 9.4 Il presente allegato può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle parti mediante preavviso scritto di sei mesi notificato all'altra parte, a meno che la suddetta notifica di denuncia non sia stata ritirata di comune accordo tra le parti prima dello scadere del termine.
- 9.5 Fatta salva ogni altra diversa disposizione del presente punto, qualora il MOC sia denunciato, sono simultaneamente denunciati il presente allegato e gli accordi di lavoro adottati in conformità allo stesso.